

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 188

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 gennaio 2001)

INDICE

BORNACIN: sul Nuovo piano del traffico nel comune di Genova (4-06838) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 12625	GRECO: sulla situazione occupazionale presso la Telecom (4-20271) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 12639
CADDEO: sulla cooperativa Nuova Agricoltura di Guspini (Cagliari) (4-20256) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12626	LUBRANO di RICCO ed altri: sulla realizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia (4-20493) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12641
CAZZARO, CALVI: sulle opere di ammodernamento del porto di Ancona (4-20099) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12627	MANZI ed altri: sugli incidenti sul lavoro (4-18178) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12643
DE LUCA Athos: sulla crisi occupazionale dell'istituto di vigilanza privata IVRI di Salerno (4-19701) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12629	MARRI: sul piano strutturale del comune di San Vincenzo (Livorno) (4-11553) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12647
DI PIETRO: sulla regolarità delle procedure adottate dal consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento) in merito alla realizzazione dell'impianto eolico (4-19410) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12631	PAROLA: sul dissesto idrogeologico nell'area di Grotta Perfetta a Roma (4-19405) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12663
sull'Ente morale asilo infantile del comune di Meta (Napoli) (4-21124) (risp. TURCO, <i>ministro per la solidarietà sociale</i>)	12633	RUSSO SPENA: sull'alluvione che ha colpito il campeggio «Le Giare» di Soverato (4-20479) (risp. DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12665
FLORINO: sull'abusivismo edilizio ad Ischia (4-07850) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12635	SELLA DI MONTELUCE: sulla soppressione di numerosi telefoni pubblici in Piemonte (4-20133) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12667
		TURINI: sul fenomeno erosivo dell'arenile di Follonica (4-18012) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	12670

BORNACIN. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il nuovo piano del traffico del comune di Genova ha deviato gli autobus dell'AMT nel tratto di strada che costeggia la fontana di piazza De Ferrari, provocando il cedimento e la spaccatura del pavimento stesso;

che nella zona sottostante è situata la galleria delle Grazie, utilizzata nell'ultima guerra come rifugio antiaereo, e quindi completamente inadatta per far transitare dei mezzi pesanti con i ritmi del traffico cittadino;

che questo stato di cose aumenterà notevolmente, a causa di transe e lavori in corso, il traffico metropolitano della zona, già provata in quanto svincolo del centro cittadino,

si chiede di sapere:

se la giunta comunale prima di rivoluzionare il piano del traffico cittadino abbia effettuato i necessari controlli geologici;

se abbia interpellato la Protezione civile per la zona antistante piazza De Ferrari, tenendo conto della vecchia galleria, della pavimentazione della strada, delle marne del sottosuolo genovese;

quale sia lo stato della sicurezza della circolazione dei veicoli nelle zone interessate da quanto sopra esposto.

(4-06838)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente, preliminarmente, che la materia trattata non rientra nelle competenze di questa amministrazione.

Per fornire, comunque, informazioni all'onorevole interrogante è stato sentito il comune di Genova, del quale si riportano integralmente le notizie trasmesse.

«Nel contesto della progettazione relativa al nuovo tracciato della linea filoviaria Foce-piazzale San Benigno, transitante in piazza De Ferrari, fu redatta, su incarico dell'AMT, una relazione geologica a firma del professor dottor Alfonso Bellini, presentata come allegato, unitamente al progetto generale della linea, nella Conferenza dei servizi del 28 marzo 1994. Successivamente al parziale cedimento della carreggiata sul percorso dei mezzi pubblici all'altezza della fermata, sita in piazza De Ferrari direzione Levante, furono effettuati sopralluoghi dai competenti tecnici del Servizio strade e della pubblica incolumità, che esclusero,

stante anche la notevole differenza di quota, che l'evento verificatosi potesse essere messo in relazione con la presenza della sottostante galleria delle Grazie».

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 gennaio 2001)

CADDEO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che in provincia di Cagliari la Cooperativa Nuova Agricoltura (COO.N.AG), che ha sede in Guspini ed è composta da dodici soci, opera nei settori della forestazione, del vivaismo, dell'apicoltura, del verde pubblico ed ha avviato inoltre attività nel campo della cerealicoltura, dell'ortofrutticoltura, dell'olivicoltura e dell'allevamento di animali;

che la COO.N.AG. gestisce anche alcuni cantieri di lavoro di durata triennale, finanziati con la legge regionale n.11 del 1988 e ricompresi nell'apposita Azione Bosco del piano per il lavoro regionale, realizzando attività di nuovi impianti di verde, cure colturali, pulizie, recinzioni, opere antincendio, valorizzazione turistica di siti di proprietà pubblica;

che nell'ambito dell'Azione Riqualficazione Urbana dello stesso Piano del lavoro regionale la cooperativa gestisce anche attività di impianto e cura di verde pubblico, nel cui ambito, con interventi di rimboschimento e di pulizia; realizza anche muretti in pietra, aiuole camminamenti;

che la cooperativa nel gestire questi cantieri si avvale dell'apporto di lavoratori assunti a tempo determinato con contratto da dipendenti di consorzi e cooperative agricole;

che in tutti i cantieri si sono completate due annualità e si è in attesa di ripartire con la terza;

che con circolare n. 212 del 9 ottobre 1998 la Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell'Inps ha chiarito che le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde devono classificare, sulla base del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i loro operai come lavoratori agricoli dipendenti;

che il 24 marzo del 2000 gli ispettori di vigilanza dell'Inps hanno concluso un accertamento amministrativo sulle assicurazioni sociali obbligatorie dei dipendenti della cooperativa contestando che per alcuni cantieri relativi alla «sistemazione di cortili di scuole» e alla «costruzione di un orto botanico» gli operai sarebbero stati assicurati come lavoratori agricoli e non come lavoratori edili, chiedendo alla cooperativa di pagare oltre un miliardo;

che come effetto immediato tutto questo ha di fatto provocato il blocco della terza annualità del Piano del Lavoro rimandando a casa quindici lavoratori;

che la multa appare esorbitante rispetto alle capacità finanziarie della cooperativa e tale da precluderle ogni sua futura attività creando nuovi disoccupati proprio nel momento in cui il Piano del Lavoro della Regione sarda voleva produrre nuova occupazione, anche se temporanea,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire presso l'Inps per confermare i lavori di sistemazione e manutenzione di aree a verde tra quelli propri dei lavoratori agricoli dipendenti e per evitare che iniziative nate per creare occasioni di lavoro straordinario siano stravolte da una cultura burocratica che rischia di eliminare posti di lavoro stabile.

(4-20256)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la mancata applicazione, da parte della sede INPS di Cagliari ai soci della cooperativa Nuova Agricoltura (Coonag), delle norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

A seguito di una riunione tra un rappresentante locale della Lega delle cooperative, la stessa Conag ed il direttore della sede di Cagliari, è stato concordato che l'azienda produrrà specifica documentazione atta a comprovare la legittimità dell'assoggettamento previdenziale di cui al decreto legislativo n. 173 del 1998 (che dispone l'assolvimento dell'obbligo assicurativo secondo le norme del settore agricoltura per il personale operaio) almeno per una parte di cantieri in essere.

Il direttore della sede di Cagliari ha specificato di non aver inoltrato ai competenti organi centrali di questo Istituto il ricorso presentato dalla predetta cooperativa, in quanto ha fondati motivi di ritenere che i provvedimenti assunti nei confronti della ricorrente siano suscettibili di revisione diretta da parte della sede stessa, attraverso lo strumento dell'autotutela.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(3 gennaio 2001)

CAZZARO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che:

sulla base dell'appalto indetto dal Ministero dei lavori pubblici nel 1997, riguardante «lavori di prima fase delle opere a mare, realizzazione di metri 600 di diga di sottoflutto e della banchina n. 26 nel Porto di Ancona» con un importo a base d'appalto di lire 81.364.278.161,

ha partecipato e quindi vinto la gara il raggruppamento di imprese costituito da Dragomar spa in qualità di mandataria e Sider Almagià spa e Società italiana Dragaggi spa come mandanti;

il raggruppamento di imprese sopra citate ha consultato aziende italiane del settore chiedendo loro la vera e propria esecuzione del lavoro e la relativa quotazione;

le quotazioni venivano formalizzate considerando l'utilizzo di navi e personale italiano e quindi tenendo conto di tutte le norme relative alla sicurezza dei mezzi e dei lavoratori;

il raggruppamento, anche grazie alla qualità espressa dalle aziende coinvolte per i lavori di subappalto, ha quindi vinto la gara e fondato la Società consortile «Porto d'Ancona scr1» al fine di gestire i lavori;

detta società ha quindi ingaggiato da un unico armatore ucraino due navi ucraine delle quali fondatamente si dubita da un punto di vista della sicurezza perché mancanti anche delle più banali opere di manutenzione oltre che non rispettose delle norme valide qui in Italia; si tratta inoltre di navi fluviali aventi il collaudo limitato a costiero quindi non idonee all'attraversamento dell'Adriatico;

detta società si avvale inoltre di personale ucraino per il quale la paga prevista è di 80 dollari al mese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i fatti riportati corrispondono a verità e se il Ministero ne fosse a conoscenza;

se non si ritenga che un appalto pari a 80 miliardi di lire non consenta il rispetto di tutte le norme non solo contrattuali ma anche delle norme relative alla sicurezza dei mezzi utilizzati;

se l'assunzione di personale ucraino non sia da considerarsi un esempio di sfruttamento della povertà altrui da parte di una classe imprenditoriale italiana che usa la globalizzazione quale mezzo per i propri vantaggi;

se non si ritenga di intervenire presso il RINA per effettuare un controllo relativo all'idoneità delle navi impiegate.

(4-20099)

(18 luglio 2000)

RISPOSTA. – L'appaltatore, associazione temporanea di imprese Dragomar spa, Sider Almagià, Società italiana dragaggi spa, su specifica richiesta dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona ha relazionato ed evidenziato quanto segue:

la gara è stata vinta senza tener conto della qualità delle imprese subappaltatrici, ma esclusivamente delle potenzialità del raggruppamento nel campo dei lavori marittimi;

l'appaltatore ha noleggiato delle chiatte autopropulse battenti bandiera ucraina esclusivamente per il trasporto di materiale lapideo dalla Croazia all'Italia, in particolare al porto di Ancona;

le navi noleggiate per il trasporto di materiale lapideo con quattro diverse società di brokeraggio sono di costruzione recente, in buone condizioni, abilitate alla navigazione fluviale e marittima e, come prescritto dal certificato di navigazione, non si allontanano più di 50 miglia dal più vicino rifugio;

al momento, quattro navi della stessa classe stanno effettuando, in stretta aderenza alle norme internazionali ed italiane che regolano i trasporti marittimi, il trasporto dalla Croazia del materiale lapideo necessario alla costruzione della diga foranea. Si fa presente che già da sette-otto anni questo tipo di trasporto è effettuato da operatori italiani del Veneto con questo tipo di navi;

il raggruppamento di imprese non si avvale di personale ucraino e non spetta al suddetto raggruppamento indagare sulle paghe dei marittimi imbarcati sulle navi noleggiate;

il raggruppamento non ha assunto personale ucraino;

il RINA, infine, è l'ente di certificazione italiano mentre le navi battenti bandiera estera sono certificate dai registri navali dei paesi di appartenenza.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 gennaio 2001)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 16 giugno 1998 l'istituto di vigilanza privata IVRI srl (Istituti di vigilanza riuniti d'Italia) di Salerno ha posto in mobilità venti dipendenti ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

che in data 17 ottobre 1997 si era conclusa una prima procedura di mobilità con il licenziamento di dodici guardie giurate;

che tali procedure sono state attivate dalla IVRI srl sulla base di una asserita irreversibile riduzione di attività della società, determinata da crisi economica e di mercato della stessa;

che la società IVRI srl ha dichiarato di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla riduzione di attività e ha condizionato la stessa sopravvivenza dell'impresa alla riduzione di organico;

che la IVRI srl ha escluso la possibilità di collocare il personale esuberante in altri reparti, ribadendo il carattere di necessità della soppressione di posti occupati nell'ambito aziendale;

considerato:

che a meno di dodici mesi di distanza dalla messa in mobilità del suddetto personale la medesima IVRI srl ha provveduto all'assunzione di 15 unità lavorative;

che la crisi di attività sembra smentita dal raggiungimento di quasi 8.000 ore di straordinario mensili, compromettendo le esigenze co-

stituzionalmente garantite di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, considerate la peculiarità del lavoro di vigilanza e dell'orario prevalentemente notturno in cui esso viene svolto;

che in data 24 settembre 1999 l'organizzazione sindacale Fesica Confsal di Salerno ha invitato il datore di lavoro a riassumere i dipendenti in mobilità denunciando la mancanza dei presupposti di legge e la violazione dei limiti massimi inderogabili dell'orario di lavoro,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori e verificare le denunce presentate dall'organizzazione sindacale Fesica Confsal in ordine alla legittimità e validità delle procedure adottate dalla IVRI srl;

quali controlli siano stati effettuati per verificare la sussistenza dei presupposti di irreversibile crisi aziendale e conseguente necessità di riduzione di organico dichiarati dalla IVRI srl come presupposto per le successive procedure di mobilità ed i licenziamenti posti in essere;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per garantire il rispetto della legge relativamente al diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori licenziati nell'ambito della procedura di mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223 ed articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264), relativamente alla necessità tecnica della riduzione di personale e relativamente alla violazione delle norme relative all'orario di lavoro;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che il disinvolto ricorso alle procedure di mobilità avvenga senza una attenta valutazione dei presupposti di legge e finisca con il gravare ulteriormente sui conti pubblici, senza riuscire a garantire i livelli occupazionali ed i diritti dei lavoratori.

(4-19701)

(20 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunicano le risultanze degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno.

La ditta IVRI, esercente istituto di vigilanza privata in Salerno, a causa di riduzione di commesse (in particolare la cessione di appalti dei servizi di vigilanza di enti e banche), nonché per crisi complessiva del settore, nell'anno 1997, rappresentava alle organizzazioni sindacali la necessità di procedere al licenziamento collettivo di 30 unità del ruolo tecnico-operativo su un organico complessivo di 146 unità.

Tale numero veniva, in sede di accordo sindacale, ridimensionato a 15 unità.

Pertanto, in data 30 settembre 1997, la ditta procedeva a collocare in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, 12 guardie giurate.

Asserendo il perdurare della crisi aziendale, la ditta, nel giugno 1998, promuoveva una nuova procedura di mobilità per 20 unità, che veniva ridotta a 3 unità.

Pertanto, nell'arco di un anno, la ditta collocava in mobilità complessivamente 15 unità.

Dal controllo della documentazione di lavoro della ditta, effettuato a seguito di segnalazione della Conf SAL Servizi, è emerso che in tale arco temporale i lavoratori hanno, comunque, effettuato mediamente un monte ore di lavoro straordinario non molto dissimile da quello effettuato nel periodo precedente (circa 27-30 ore *pro capite*).

Per i casi in cui il superamento è risultato superiore a quello consentito dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la direzione provinciale del lavoro di Salerno ha adottato i relativi provvedimenti sanzionatori.

Occorre, inoltre, far presente che in data 1° giugno 1999 la ditta ha proceduto ad assumere, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 34, capo 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per sostituzione di lavoratori in ferie, 17 unità lavorative.

Al proposito è opportuno precisare che la legge n. 223 del 1991 fa obbligo alle aziende che collocano lavoratori in mobilità di non assumere dipendenti *ex novo* nei dodici mesi successivi, ma di dare, appunto, la precedenza ai lavoratori in mobilità.

Nel caso in specie, l'azienda ha dimostrato di aver convocato per la riassunzione solo i 3 lavoratori collocati in mobilità nel giugno 1998, cioè prima dei 12 mesi imposti dalla citata legge n. 223 del 1991, e gli stessi hanno rinunciato, atteso che si trattava di contratto a termine.

Per quanto sopra la direzione provinciale del lavoro già menzionata ha ritenuto di interessare l'autorità giudiziaria competente, nonché la sede INPS di Salerno, in ordine a possibili violazioni di carattere penale ed eventuali indebite prestazioni a carico dell'istituto previdenziale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(3 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* – Premesso:

che con delibera 7 febbraio 2000. n. 2, il consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento), con dieci voti favorevole sette contrari, ha approvato uno schema di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione in un impianto eolico e della relativa gestione, previo pagamento di un canone a favore del citato comune;

che la predetta delibera comunale ha violato gli strumenti urbanistici, in quanto la zona su cui dovrebbe sorgere l'impianto industriale è di destinazione agricola; infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, ha classificato come impianti industriali gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

che inoltre la delibera del 7 febbraio 2000 ha disatteso anche la delibera del consiglio provinciale del 28 maggio 1999, n. 48, che ha stabilito di fermare allo stato qualsiasi ulteriore iniziativa in corso sul territorio provinciale in relazione alle fonti energetiche fino a quando la provincia non avrà elaborato il proprio programma in materia;

che in particolare la delibera del comune di San Giorgio La Molara 7 febbraio 2000, n. 2, ha violato la normativa vigente in materia (legge n. 109 del 1994, modificata dalla legge n. 415 del 1999) che stabilisce la forma della licitazione privata per la scelta del soggetto concessionario, mentre nella fattispecie il concessionario è stato individuato omettendo di verificare le istanze pervenute da quelle società anch'esse interessate a realizzare l'insediamento eolico nel sopraindicato comune, quindi la scelta dell'amministrazione comunale è stata presa in palese violazione del principio di buona amministrazione e di imparzialità,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere sulla questione in argomento tenuto conto che la delibera del comune di San Giorgio la Molara contrasta palesemente con talune disposizioni normative in materia e con quanto stabilito al riguardo dalla provincia campana, con delibera 28 maggio 1999, n. 48, e considerato che la legge n. 104 del 1994, modificata dalla legge n. 415 del 1999, prevede tra l'altro che il soggetto concessionario deve comunque essere scelto a seguito di licitazione privata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'ente concessionario.

(4-19410)

(30 giugno 2000)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che questo Ministero non può esprimere valutazioni in ordine a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante concernente l'accertamento della regolarità delle procedure adottate dal consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento).

L'attività di indagine ispettiva in materia di procedure di affidamento di opere pubbliche rientra nella competenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, organo di espressione parlamentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –
Premesso che:

l'Ente Morale Asilo Infantile, fondato nel 1877 e sito in Meta, Piazza Salvatore Ruggero 3, ha natura giuridica di IPAB come da nota n. 10584 del 22.09.1999;

come dedotto da diversi atti della pubblica amministrazione, il suddetto Ente è titolare del diritto di uso perpetuo sullo stabile già citato quale residenza dello stesso e di proprietà comunale;

il Comune di Meta, nella persona del Sindaco dottor Carlo Sassi, ha cercato di impossessarsi della sede data in uso perpetuo all'Ente e con delibere nn. 74/96 e 82/97 ha deciso il trasferimento dello stesso in altra sede, ignorando completamente il diritto di uso perpetuo di cui il fabbricato in parola è gravato;

per quanto sinora detto pende giudizio dinanzi al TAR della Campania;

a seguito della caduta di alcuni calcinacci il Sindaco, con ordinanza n. 59 del 3 luglio 2000, ha dichiarato inagibile l'intero primo piano dello stabile in oggetto oltre ad alcuni locali al piano terra;

in data 17.07.00, con Prot. N. 7994, il Comune ha reso noto alla Presidente dell'Ente di non avere alcuna intenzione di effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, per legge a carico del proprietario dell'immobile ed ha rinnovato l'offerta di altro immobile, anch'esso da ristrutturare e comunque non idoneo a perseguire i fini dell'ente;

appare evidente come il Comune di Meta stia ponendo in atto un macchinoso piano per arrivare allo scopo ultimo consistente nella spoliazione del diritto di cui è titolare l'IPAB in oggetto,

si chiede di sapere:

se si ritenga doveroso per il Governo fare luce sulla vicenda;

se si ritenga che corrisponda a giustizia intimare al Sindaco del Comune di Meta di cessare ulteriori azioni di disturbo verso il legittimo godimento del diritto di cui trattasi da parte dell'Ente;

se non si ritenga che sia giunto il momento di tutelare i diritti, usurpati sull'intero territorio italiano, di tutte le IPAB.

(4-21124)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – L'Ente morale asilo infantile, costituito con delibera del consiglio comunale dell'8 settembre 1885 e dichiarato ente morale con decreto 11 novembre 1886, secondo lo statuto svolge l'attività di «accogliere i fanciulli poveri, sia maschi che femmine, dai 3 ai 6 anni, dare loro, gratuitamente, l'educazione fisica secondo il grado di età intellettuale, crescendoli nei principi di religione e di buona morale».

Tale ente gestisce anche una scuola elementare «aggregata», attività non prevista dallo statuto, che non è nè legalmente riconosciuta, nè parificata, ma ha il solo scopo di una preparazione privata, a pagamento, per sostenere gli esami di scuola elementare (ogni anno, infatti, gli alunni devono sostenere apposito esame presso la direzione didattica per l'ammissione alla classe successiva).

L'ente in parola è, da sempre, ospitato in un immobile di proprietà del comune di Meta. Il presunto diritto di «uso perpetuo», cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non risulta ufficialmente da nessun atto che rivesta valore giuridico (trascrizione alla conservatoria delle ipoteche).

Il consiglio comunale di Meta, con delibere nn. 74/96 e nn. 82/97, nell'ambito della razionalizzazione sul territorio, ha stabilito di accorpate le scuole pubbliche nell'immobile di piazza Salvatore Ruggero, parte del quale era occupato dall'Ente morale asilo infantile (nelle stesse delibere si chiarisce l'inesistenza di diritti di uso perpetuo).

Tali delibere sono state impugnate al TAR, sia da un componente del consiglio di amministrazione dell'ente morale, sia da un gruppo di genitori cui si è aggiunto il consiglio di amministrazione dell'ente morale. Allo stato, l'impugnativa del componente del consiglio di amministrazione signor Luigi Orbino è stata respinta, in sede di sospensiva, sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, nonchè dal TAR in sede di merito, e non risulta prodotto appello al Consiglio di Stato.

Il ricorso dei genitori non è stato ancora discusso dal TAR della Campania. È opportuno precisare che solo ultimamente gli stessi hanno richiesto di discutere la sospensiva, ma, in sede di udienza, hanno preferito far accorpate la stessa al merito.

A seguito, poi, di caduta di intonaci, all'interno dello stabile sede dell'ente morale, segnalata dal consiglio di amministrazione, previo sopralluogo dell'ufficio tecnico, veniva emanata ordinanza n. 59 del 3 luglio 2000, con la quale, per motivi di pubblica e privata incolumità, veniva dichiarato inagibile il primo piano ed alcuni locali a piano terra dello stabile medesimo. I rimanenti locali permettevano di continuare le attività previste dallo statuto; ciò nonostante l'amministrazione comunale metteva a disposizione dell'ente un immobile alternativo, ubicato nella piazza V. Veneto, ex sede del liceo classico «Virgilio», già in corso di ristrutturazione, per destinarlo a scuola elementare e materna. Appare quindi evidente come tale immobile fosse perfettamente idoneo a perseguire i fini dell'ente. Al riguardo, si fa riferimento al verbale dell'11 settembre 2000, sottoscritto dal sindaco di Meta, dai componenti del consiglio di amministrazione dell'ente morale e da alcuni rappresentanti dei genitori.

Il Ministro per la solidarietà sociale

TURCO

(11 gennaio 2001)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con interrogazione 4-02447 del 17 ottobre 1996 lo scrivente segnalava il selvaggio abusivismo edilizio che si perpetrava in quella che una volta era definita «Isola Verde» (Ischia) ed in particolare in via delle Fornaci (Ischia Porto) dove una società, la «Immobiliare Maris», ha costruito un *residence* con una realizzazione di miniappartamenti ricavati da un capannone industriale e ha sventrato il costone roccioso costruendo nel cuore dello stesso una piscina ed una lunga scala in cemento armato che porta direttamente a mare;

che i procedimenti avviati dal magistrato contro l'allora sindaco di Ischia ed altri per una serie di concessioni edilizie rilasciate «per lavori di restauro e consolidamento statico» non hanno fermato la colata di cemento in atto;

che con il classico sistema già ampiamente collaudato dagli abusivi, nascondendo con pagliarelle ed altro agli occhi estranei un altro immobile fatiscente prospiciente all'altro diventato *residence*, si lavora all'interno per ricavarne altri mini-appartamenti;

che oltre agli abusi in atto la «Immobiliare Maris» tende ad estromettere dalla spiaggia «Zi Maddia» gli isolani che da decenni ne usufruiscono chiudendo con un cancello (abusivo) l'ingresso alla spiaggia;

che sulla spiaggia sul suolo demaniale da un vecchio manufatto è stato ricavato un immobile le cui finestre «tompagnate» nascondono l'abuso commesso;

che gli abusi in atto vengono rilevati dalle istituzioni preposte ma con la classica manfrina dopo la denuncia dovuta non si esercita, così come previsto dalla legge, il piantonamento del cantiere;

che appare evidente una complicità istituzionale ancora più macroscopica per le evidenti violazioni che vengono commesse dall'«immobiliare Maris»; è impensabile – quasi da non credere se lo scrivente non avesse personalmente preso visione dei fatti – che si possa scavare nella roccia di una montagna e nel cuore della stessa commettere ogni sorta di abuso senza l'omertà istituzionale locale;

che dopo aver constatato tale scempio lo scrivente ha presentato nel mese di agosto 1997 nelle mani del capitano Savino, della locale stazione dei carabinieri di Ischia, circostanziata denuncia degli abusi commessi ed in atto;

che la gravità dei fatti impone urgente provvedimento per bloccare i lavori in corso e l'abuso edilizio su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale;

che è necessario che l'istruttoria dei fatti per il rilievo penale insito negli stessi venga esaminata con urgenza dal giudice preposto della camera penale di Napoli,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per fermare lo scempio in atto e colpire i responsabili dello stesso;

se non si intenda avviare in tempi brevi una indagine per accertare le responsabilità di tutti i livelli istituzionali che con i loro ritardi hanno consentito la reiterata violenza abusiva.

(4-07850)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si pone preliminarmente in evidenza che i problemi segnalati esulano dalle competenze di questa amministrazione.

Per fornire comunque notizie sono stati richiesti da questa amministrazione elementi di risposta al comune di Ischia e al Ministero della giustizia che di seguito si riportano.

Il sindaco del comune di Ischia rappresenta che per quanto concerne le opere abusive eseguite dalla Maris Immobiliare srl, il cui amministratore risulta essere la signora Maria Di Martino, sono state adottate varie istanze di demolizione per le opere abusive eseguite senza titolo, come di seguito riportato:

- 1) a) ordinanza n. 663 del 3 settembre 1996 per demolizione di opera edilizia realizzata senza titolo in area soggetta a vincolo di inedificabilità;
b) la società ha proposto ricorso al TAR;
c) il TAR non si è ancora pronunciato;
- 2) a) ordinanza n. 865 del 18 novembre 1996;
b) non risulta essere stato proposto ricorso;
- 3) a) ordinanza n. 187 del 18 marzo 1997;
b) la società ha proposto ricorso al TAR;
- 4) a) ordinanza n. 340 del 14 maggio 1997;
b) la società ha proposto ricorso al TAR;
c) il TAR non si è ancora pronunciato;
- 5) a) ordinanza n. 546 del 19 agosto 1997;
b) la società ha proposto ricorso al TAR;
c) il TAR non si è ancora pronunciato;
- 6) a) ordinanza n. 562 del 2 settembre 1997;
b) la società ha proposto ricorso al TAR;
c) il TAR non si è ancora pronunciato.

Il Ministero della giustizia, dal canto suo, riferisce che si è resa necessaria preliminarmente la ricerca dei numerosi e verificati procedimenti a carico di Maria Di Martino, amministratrice della Stella Maris srl, e di Ferdinando Mazzarella, amministratore della Maris Servizi srl, società interessate alla realizzazione e alla gestione di quello che è divenuto il

complesso immobiliare «Residence Pagoda» sito in Ischia in via delle Fornaci, attualmente tutti riuniti al procedimento n. 1113/93.

È stato altresì precisato che in merito all'originario manufatto (antiche fornaci del porto di Ischia) intervenne concessione edilizia n. 96 del 19 aprile 1984 in favore del signor Mario Gazzella (all'epoca amministrazione della società Maris), per lavori di restauro e consolidamento statico delle strutture esistenti, nonché, in data 1° febbraio 1991, autorizzazione edilizia n. 2748 per prosecuzione dei lavori di cui alla concessione citata limitatamente al corpo A, previa demolizione dello stesso alla luce delle condizioni di fatiscenza riscontrate.

In data 10 gennaio 1992 interveniva parere favorevole della competente sovrintendenza con provvedimento n. 26676.

Il cantiere relativo alla costruzione del residence in questione dava adito al procedimento penale n. 2002/R/93 del pubblico ministero tribunale relativo al rinvio a giudizio dell'ex sindaco di Ischia Giovanni Sorrentino più altri, pendente dinanzi alla quarta sezione penale del tribunale di Napoli.

Procedimento n. 1113/93 RG

In data 7 gennaio 1993 veniva operato il sequestro di un capanno di metri quadrati 800, adibito a rimessaggio di barche, cui risultavano essere state sostituite le preesistenti, lamiere, insistenti parzialmente sul demanio marittimo.

In data 14 aprile 1993 interveniva il dissequestro del tribunale del riesame.

Procedimento n. 105619/93 RG

Informativa del 24 giugno 1993, archiviata.

Contenuto analogo al n. 1113/93 RG.

Procedimento n. 55912/95 RG

In data 31 maggio 1995 veniva operato il sequestro di un manufatto internato di metri quadrati 230 per un'altezza di metri 2,90, con creazione di un nuovo volume mediante chiusura di un preesistente portico per complessivi metri quadrati 26. In data 2 aprile 1997 veniva emesso nei confronti di Maria Di Martino decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 9 marzo 1998, rinviato all'udienza dell'11 ottobre 2000 dinanzi al giudice monocratico di Ischia.

Procedimento n. 68036/95 RG

Informativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia con cui veniva denunciata la signora Maria Di Martino per violazione degli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione, trasmesso dalla sezione ecologia alla sezione urbanistica in data 29 settembre 1997, in cui si faceva cenno alla realizzazione di altre opere, diverse da quelle già oggetto di denuncia da parte delle autorità competenti (in particolare alla piscina), opere mai portate all'attenzione dell'amministrazione giudiziaria con provvedimenti cautelari.

Procedimento n. 112338/95 RG

In data 13 dicembre 1995 veniva operato il sequestro di un manufatto di metri quadrati 23, alto metri 2,20.

A tale procedimento in data 3 aprile 1997 veniva riunito il procedimento n. 16808/97 RG, avente ad oggetto la prosecuzione del manufatto prima indicato con sequestro del 27 febbraio 1997, convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Procedimento n. 3587/96 RG

In data 12 gennaio 1996 veniva operato il sequestro di un manufatto di metri quadrati 300 per un aumento volumetrico dovuto all'innalzamento della copertura da metri 0,15 a metri 0,50, sequestro che veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari - sede.

Procedimento n. 82460/96 RG

A tale procedimento veniva riunito in data 3 luglio 1997 il procedimento n. 48427/97 RG che aveva ad oggetto il sequestro di un'area di metri quadrati 150 sulla quale, in data 18 giugno 1997, si stavano eseguendo lavori preparatori per la pavimentazione della stessa.

Il giudice per le indagini preliminari non convalidava il sequestro e restituiva il manufatto con provvedimento del 9 luglio 1997.

Procedimento n. 344555/97 RG

Con conformativa del 9 settembre 1997 veniva denunciata la realizzazione di una tettoia in legno di metri quadrati 23, della pavimentazione esterna e di un gazebo.

Procedimento n. 81568/97 RG

Contenuto analogo al precedente.

Procedimento n. 75090/97 RG

Denuncia sporta dal senatore Michele Florino, trasmessa dalla procura presso il tribunale - sede di Napoli.

Procedimento n. 30889/98 RG

In data 20 aprile 1998 veniva operato il sequestro di metri quadrati 90 di un manufatto di più ampie dimensioni, interessato da lavori di compagnatura e sostituzione dell'imbottitura al solaio intermedio.

In data 24 aprile 1998 interveniva il dissequestro con provvedimento del giudice per le indagini preliminari - sede.

Il Ministero della giustizia fa presente, infine, che per quanto concerne i procedimenti nn. 66714/93, 68036/95, 112338/95, 3587/96, 82460/96, 34455/97, 81568/97, 77090/97 e 30889/98 RG risultano riuniti al procedimento n. 1113/93 RG per il quale è stato emesso decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice monocratico di Ischia.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 gennaio 2001)

GRECO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Telecom Italia per un verso continua a portare avanti i suoi progetti strategici, quale una richiesta di credito pari a dieci miliardi di euro per asserite importanti operazioni o il recente preannunciato aumento di capitale per sei-settecento miliardi di lire già interamente versato, e per altro verso, con la condivisione e la omertà di alcuni sindacati confederali e pur con l'opposizione di altri sindacati autonomi, è riuscita a siglare in data 28 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro un accordo con il quale è stato previsto, tra l'altro, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per 2.200 lavoratori per due anni, di cui ben 119 sono dipendenti della Telecom di Bari;

che detto accordo, indipendentemente dai vizi di legittimità circostanziatamente denunciati davanti al giudice del lavoro da parte dell'Unione generale dei lavoratori relativamente alla procedura della mobilità e della cassa integrazione guadagni straordinaria, appare politicamente inconcepibile e quanto mai scorretto, se non sfacciatamente scandaloso;

che, infatti, non è pensabile che un'azienda con circa 5.050 miliardi di utile netto come è stato quello della Telecom per l'esercizio 1999 e che ha permesso la distribuzione agli azionisti di un dividendo di diecimila miliardi, faccia ricorso ad uno strumento come la cassa integrazione guadagni straordinaria creato per aziende in difficoltà e con ben individuati settori in crisi di produzione;

che, peraltro, la mancata rotazione della cassa integrazione dimostra che non esiste la volontà di far rientrare in azienda i cassaintegrati;

che l'intera vicenda dell'accordo ha suscitato il legittimo sospetto che si sia voluto, da parte degli organi politici, consegnare nelle mani della Telecom un pericoloso strumento capace di incrementare la disoccupazione nel Mezzogiorno e, in particolare, nel territorio pugliese, che ha già raggiunto livelli preoccupanti;

che l'accordo appare vieppiù non condivisibile se si considera che il futuro dello sviluppo sta nelle telecomunicazioni e che tale sviluppo, si sa, è gestito da pochi gruppi, tra i quali sicuramente rientra la Telecom;

che in ogni caso la questione fa emergere non poche contraddizioni nel comportamento di quegli organi politici istituzionali, tra cui lo stesso Ministero del lavoro, i quali sostengono che il sistema pensionistico sta per scoppiare a causa dell'elevata spesa attuale e dall'altra non ostacolano, anche quando dovrebbero come in questo caso, il ricorso ad uno strumento come la mobilità di 3.500 lavoratori, pur sapendo che trattasi di una sorta di altrettante pensioni anticipate, nell'ambito di una ricca società che decide di avviare il contratto di solidarietà assumendo di non poter pagare 500 stipendi, ma che poi è in grado di pagare 100 miliardi per *spot* con attori illustri,

si chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda intraprendere per verificare la sussistenza o meno dei requisiti e condizioni prescritte

e, in conseguenza, revocare o modificare l'accordo del 28 marzo 2000 contenente le richieste della Telecom al ricorso degli ammortizzatori sociali.

(4-20271)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che, in data 25 ottobre 2000, è pervenuta presso il competente ufficio di questa amministrazione l'istanza della Telecom Italia spa, intesa ad ottenere l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale con decorrenza 11 settembre 2000, con conseguente trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per 2.200 unità lavorative.

La suddetta istanza è stata presentata sulla base dell'accordo intervenuto, alla presenza del Ministro del lavoro, in data 28 marzo 2000, tra la società istante e le organizzazioni sindacali SLC CGIL, Fistel CISL e Uilte UIL, assistite dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, cui sono seguiti ulteriori verbali d'accordo in data 20 luglio 2000 con la SLC CGIL, Fistel CISL e Uolte UIL; in data 25 luglio 2000 con la UGL Comunicazioni; in data 26 ottobre 2000 con la SLC CGIL, Fistel CISL e Uolte UIL, la UGL Comunicazioni e la Fialtel CISAL; in data 27 ottobre 2000 con la Filte Confsal.

In data 31 luglio e 24 ottobre 2000 si sono concluse con il mancato accordo le riunioni con le organizzazioni sindacali FLMU-Uniti, SLAI Cobas e Cobas TLC; in data 31 luglio 2000 e 27 ottobre 2000 si sono concluse con il mancato accordo le riunioni con l'organizzazione sindacale Snater.

Ai fini dell'avvio del procedimento dovranno essere acquisiti – così come disposto dall'articolo 2, comma 3b, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2000, n. 218 – i motivati pareri delle regioni in cui insistono le unità aziendali interessate all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, che sono dislocate su gran parte del territorio nazionale.

L'istanza in questione dovrà, altresì, essere sottoposta alla valutazione del comitato tecnico per l'istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale, ai fini dell'acquisizione del parere di tale organo collegiale, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 78 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1998, trattandosi, nella fattispecie, di un programma di riorganizzazione riguardante un'azienda con organico superiore ai mille dipendenti ed unità aziendali site in due o più regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(3 gennaio 2001)

LUBRANO di RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 790 del 1992 il Ministro dei lavori pubblici autorizzò l'Enel a realizzare l'elettrodotto ad altissima tensione «Matera – S. Sofia»;

che l'autorizzazione fu concessa in assenza di valutazione di impatto ambientale, obbligatoria ai sensi della legge n. 9 del 1991 e per tale motivo la Commissione delle Comunità europee ha avviato un'istruttoria che potrebbe sfociare nell'ennesimo procedimento di infrazione a carico della Repubblica italiana per violazione della direttiva n. 85/337 CEE;

che l'opera interessa il perimetro del Parco naturale regionale del Partenio (comuni di S. Martino Valle Caudina, Pannarano e Pietrastornina) e, come si apprende da un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dei comuni interessati e della Comunità montana del Partenio, è stata illegittimamente autorizzata dall'ex presidente della giunta regionale della Campania ad attraversare l'area naturale protetta (funzionalmente incompetente, stante la competenza esclusiva della giunta regionale);

che l'Enel per attraversare lo stesso territorio compreso nel Parco ha ottenuto l'autorizzazione paesistico-ambientale in via sostitutiva da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante il diniego di tale autorizzazione da parte dei Comuni: anche circa tale autorizzazione, ritenuta illegittima dagli enti locali, pende un giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

che i comuni di S. Martino Valle Caudina, Pannarano e Pietrastornina sono stati dichiarati, con ordinanza del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2000, n. 3036, tra i più gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999;

che il territorio dei citati comuni è incluso inoltre nel Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle zone a rischio idraulico e di frana molto elevato;

che, come prescritto dall'articolo 1 della direttiva in materia di parere di compatibilità degli interventi sul territorio con la pianificazione e la programmazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, gli elettrodotti sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità medesima;

che la Terna Spa – Gruppo Enel – ha richiesto all'Autorità di Bacino il predetto parere obbligatorio e vincolante solo in data 31 luglio 2000, con nota acquisita al protocollo n. 4487;

che l'Autorità di Bacino, ritenendo la documentazione progettuale inoltrata assolutamente carente, ha provveduto a richiedere alla Terna Spa – Gruppo Enel – le necessarie integrazioni istruttorie;

che, nonostante l'assenza del prescritto parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino, la Terna Spa – Gruppo Enel – da quattro giorni ha avviato i lavori per la realizzazione dell'impianto di trasporto dell'energia elettrica;

che, infatti, vengono segnalati lavori in corso in località «Ciglio» del comune di Pietrastornina, nel fondo di proprietà della signora Concetta Antonelli, dove è stato realizzato uno sbancamento ed un basamento in cemento per l'imminente installazione di un traliccio e nei fondi del signor Damiano Ciardiello e Orlando Sasso, in cui è stato abbattuto un castagneto da frutto e si sta procedendo a realizzare un'altra fondazione in cemento;

considerato:

che le autorità locali non possono adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, essendo qualificato l'elettrodotto «Matera-S.Sofia» opera di interesse statale;

che le medesime autorità non possono inoltrare alcun esposto alla magistratura penale con istanza di sequestro, non prevedendo la legislazione in materia di difesa alcuna fattispecie incriminatrice,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire immediatamente al fine di sospendere i lavori illegittimamente avviati dalla Terna spa – Gruppo Enel – in violazione delle norme in materia di difesa del suolo per l'evidente assenza del prescritto parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

se non si ritenga di informare della vicenda il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo presso il quale pende istanza della Terna spa – Gruppo Enel – di proroga dei termini per le procedure espropriative e per la fine dei lavori, considerato che tale organo, nel concedere precedenti proroghe per la medesima opera, ha sempre raccomandato alla società di rispettare scrupolosamente le norme ambientali;

se non si ritenga il grave comportamento della Terna spa – Gruppo Enel – un vero e proprio atto di «pirateria ambientale», consumato ai danni di un territorio fragilissimo e di popolazioni che stanno ancora piangendo i morti della vicina Cervinara.

(4-20493)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – In riferimento alla problematiche evidenziate nell'atto ispettivo, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la regione Campania, in qualità di ente gestore del Parco del Partenio, interessato in parte dal tracciato dell'elettrodotto in oggetto, ha rilasciato il nulla osta per l'ultimazione della linea elettrica in esame.

Il citato ente ha posto in evidenza l'obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni e vincoli previsti dal Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico più alto, redatto dall'Autorità di

bacino nazionale del Liri-Garigliano e Volturno, ed ha fatto obbligo alla società TERNA spa del rispetto delle prescrizioni contenute sulle autorizzazioni paesaggistiche-ambientali rilasciate, dalla sovrintendenza ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero dei beni e le attività culturali.

Inoltre, gli atti progettuali dei lavori di che trattasi, realizzati finora per il 95 per cento dell'intera opera, sono all'esame dell'Autorità di bacino del Liri-Garigliano e Volturno per il relativo parere. Tale parere, trattandosi appunto di opere quasi totalmente realizzate, si sostanzierà, come fatto presente dalla stessa Autorità di bacino nelle vie brevi, in eventuali imposizioni di prescrizioni tecniche alle quali la società TERNA dovrà attenersi nel corso della realizzazione dei restanti lavori ricadenti nei territori a maggior rischio.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel contempo, con voto n. 386 del 26 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole alla proroga di 12 mesi dei termini di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni relativi all'elettrodotto in argomento. Questo Ministero, pertanto, ha emesso in data 3 novembre 2000 il relativo provvedimento con il quale viene concessa la suddetta proroga dei termini, facendo presente che è stato inserito nel decreto stesso l'obbligo per la TERNA spa di rispettare le eventuali prescrizioni che verranno formulate dall'Autorità di bacino nazionale sopracitata.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 gennaio 2001)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dal 1994 al 1998 è leggermente calato il numero totale degli incidenti provocati da impianti a rischio, ma nello stesso tempo sono cresciuti quelli mortali;

che circa il 10 per cento di tutti gli infortuni sul lavoro indennizzati ogni anno dall'INAIL (suddivisi dalla banca dati INAIL per 55 diversi agenti materiali) è dovuto all'uso di macchine; dai dati INAIL risulta quanto segue:

macchine operatrici 8 morti nel 1994 e 9 nel 1998;

macchine generatrici un morto nel 1994 e 29 nel 1998;

macchine operatrici 40 morti nel 1994 e 43 nel 1998;

macchine utensili 12 morti nel 1994 e 8 nel 1998;

mezzi di sollevamento 25 morti nel 1994 e 28 nel 1998;

che in sostanza, tolto il caso della macchine utensili, in tutti gli altri il numero dei morti sul lavoro è aumentato malgrado l'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 che ha reso obbligatoria la definizione di procedure, la raccolta di documentazione, l'applicazione di

nuove disposizioni di legge, l'informazione e la formazione dei lavoratori;

che continua la pioggia degli incidenti in certe aziende e i lavoratori spiegano la continua presenza di morti sul lavoro con il fatto che non sarebbe tenuta in sufficiente considerazione o molto spesso dimenticata la messa a norma delle macchine e attrezzature di lavoro, dei comandi, la ridefinizione del *lay-out* della prestazione di lavoro e così via;

che le principali novità come la legge n. 359 del 1999 o quelle che dovranno entrare in vigore entro il mese di giugno 2001 saranno sufficienti per ridurre il numero dei morti sul lavoro;

che tale preoccupazione sorge dall'esame dei dati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare se le disposizioni che arrivano alle aziende affrontino in modo chiaro ed esauriente il problema del posizionamento delle attrezzature, di qualsiasi macchina o apparecchio utensile destinato ad impianto da essere usato durante il lavoro, che dovrebbe limitare i rischi per gli operatori e le altre persone eventualmente presenti assicurando spazi sufficienti fra le parti mobili delle attrezzature e quelle mobili e fisse dell'ambiente circostante, in modo da evitare comunque la possibilità di rilascio di sostanze o energie accumulate;

come il Ministro in indirizzo intenda interpretare gli ultimi dati dell'INAIL relativi alle morti sul lavoro e come intenda porvi rimedio.

(4-18178)

(16 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare che solleva la scottante questione della sicurezza sui luoghi di lavoro si intende sottolineare, subito, che il Governo presta da sempre una particolare attenzione a questo tema, al quale è stato dedicato il recente convegno di Genova e dal quale è scaturita la cosiddetta «Carta 2000», varata di concerto tra il Governo, le regioni e le parti sociali. Tale documento contiene impegni sia sul piano legislativo che sul piano operativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, in esso vengono individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, riducendo i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale. Di particolare importanza è l'attenzione che viene rivolta, nel predetto documento, al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS – RLST), in quanto gli stessi vengono coinvolti durante le visite ispettive, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo. È evidente che tale collaborazione può garantire un'azione di prevenzione ancora più incisiva e portare un contributo prezioso con notizie precise e dettagliate circa le effettive situazioni di rischio. Partendo dall'attuazione

della sopracitata «Carta 2000», il 12 maggio 2000 il Consiglio dei ministri ha approvato il piano straordinario per la sicurezza sul lavoro, su proposta del Ministro del lavoro.

Tale piano, rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, prevede un insieme di misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione e a sostenere le imprese, attraverso forme di incentivazione, informazione e utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali disponibili. Verranno, pertanto, studiate forme di sgravio o recupero fiscale su investimenti connessi alla sicurezza, compreso l'investimento in formazione. Inoltre, è intendimento del Governo sviluppare una azione di informazione a sostegno delle imprese al fine di agevolare l'attività delle imprese stesse. A tale riguardo, si fa presente che questa amministrazione ha in corso di attuazione il progetto «Sicurezza 626» che, mediante l'apposito accordo di collaborazione con l'Istituto italiano di medicina sociale, consentirà la realizzazione di un sito Internet del Ministero, dedicato specificatamente alla informazione sulla sicurezza sul lavoro.

È opportuno ricordare che la competenza in materia è delle ASL in base alla legge n. 833 del 1978 mentre l'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ha riattribuito al Servizio ispezioni del lavoro tale competenza limitatamente alle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (attività nel settore edile o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).

Il 31 marzo 1998, con la circolare n. 40, sono state impartite le prime direttive agli uffici per una corretta ed uniforme applicazione della normativa vigente. Si deve evidenziare, al riguardo, che tutta l'attività in materia di sicurezza non può prescindere dall'operatività dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale attribuisce alle regioni l'azione di coordinamento sul territorio.

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro è stato assunto come obiettivo primario dal Ministro del lavoro, che ha emanato un'apposita direttiva (30 luglio 1999) agli uffici periferici, per incentrare l'attenzione degli stessi al fine di intraprendere le opportune iniziative per intensificare l'azione svolta, in modo da assicurare la piena applicazione della legislazione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, presupposto essenziale per una inversione di tendenza. Una ulteriore azione di coordinamento potrà essere realizzata in fase operativa, come indicato dall'articolo 5 della legge n. 628 del 1961 e recentemente dagli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998, ove è ribadita ancora una volta l'importanza dell'azione di vigilanza congiunta, attraverso l'impegno comune a tutti gli organi di vigilanza.

La circolare n. 35 del 5 maggio 1999, nell'ambito della partecipazione ad apposite commissioni previste dal comma 4 dell'articolo 78, ha invitato le strutture periferiche di questo Ministero ad adottare ogni iniziativa opportuna, a livello locale, per attuare le disposizioni legislative in materia.

Ai sensi dell'articolo 79 della citata legge n. 448 del 1998 è stato poi emanato un apposito decreto ministeriale, il 23 settembre 1999, con il quale vengono assunte tutte le iniziative utili alla realizzazione di un coordinamento, anche a livello centrale, diretto non solo a contrastare il lavoro irregolare, ma anche ad arginare il relativo fenomeno infortunistico. Infatti con il suindicato decreto sono coinvolti, per una proficua collaborazione, Ministero ed enti interessati alla materia contributiva e fiscale, nonché i rappresentanti nazionali delle aziende sanitarie locali. In particolare, azioni mirate in tale ambito sono in corso di svolgimento a Roma, per le opere del Giubileo, le cui risultanze sono significative.

Infine, l'INAIL, per quanto attiene alla messa a norma delle macchine e delle attrezzature, in ambito lavorativo, ha rappresentato che le proprie competenze sono inerenti all'attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994). Per quanto riguarda, poi, la collocazione di qualsiasi macchina o apparecchio utensile destinato ad impianto e quindi ad essere utilizzato durante il lavoro, si fa presente che l'articolo 55, lettera a) della legge n. 144 del 1999 ed il conseguente articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, hanno assegnato al suddetto Istituto interventi di sostegno finanziario per i «programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale», nonché di progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 (informazione dei lavoratori) e 22 (formazione dei lavoratori), del decreto legislativo n. 626 del 1994, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque, in forma gratuita o a costo di produzione. In attuazione di tale disposizione e, in particolare, in merito ai predetti programmi di adeguamento, le scelte dell'INAIL si stanno orientando a sostenere, fra l'altro, interventi diretti ad adeguare macchinari ed impianti alla normativa europea. Tali interventi potranno determinare una riduzione del fenomeno infortunistico connesso alla mancata messa a norma delle macchine ed attrezzature di lavoro.

Infine, si rimanda ai dati resi disponibili dal citato Istituto, relativi sia agli infortuni, verificatisi nel settore industriale e dei servizi, indennizzati a tutto il 31 marzo 2000, sia ai casi mortali indennizzati sempre al 31 marzo 2000 ed indicati secondo il gruppo di agente materiale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(3 gennaio 2001)

MARRI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –

Premesso:

che il comune di San Vincenzo, in provincia di Livorno, ha adottato il nuovo piano strutturale, nella forma d'accordo di pianificazione;

che dalla lettura delle disposizioni e dalla cartografia prodotta si evince che la maggior parte delle questioni riguardanti lo sviluppo di San Vincenzo saranno definite tramite il regolamento urbanistico;

che l'approvazione del suddetto regolamento compete al comune;

che la maggior parte delle volumetrie prevedibili non è stata conteggiata nel piano strutturale, che già prevede peraltro una volumetria «dichiarata» esorbitante e non rapportata agli effettivi bisogni di una popolazione residente in forte decrescita;

che, in particolare, le disposizioni non permettono di capire una serie di dati e di numeri che invece devono essere valutati e conteggiati;

che dalla lettura articolo per articolo emerge che le questioni non quantificate, omesse e sospese sono le seguenti: nuova edificazione in zona agricola, edifici destinati ad attrezzature pubbliche, attività commerciali, ampliamenti per attività di accoglienza turistica, ampliamenti per gli edifici esistenti, attribuzione di «capacità edificatoria» per acquisizione di aree a servizi, attrezzature sportive, attrezzature ed edifici per spettacoli viaggianti, attrezzature portuali;

che dal volume «Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e gestione del territorio», parte integrante del nuovo piano strutturale, si evincerebbe che vi sono cospicue volumetrie che sono state omesse e non conteggiate e che, per di più, risultano «sospese»;

che gli interventi vengono definiti tramite il regolamento urbanistico che, essendo di approvazione comunale, non soggiace al controllo regionale e provinciale;

che, infatti, i dati mancanti avrebbero dovuto essere evidenziati e verificati sia da parte della provincia sia da parte della regione, considerato che denotano una volontà di discostarsi dalle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1995;

che detta legge, all'articolo 24, stabilisce che il piano strutturale contiene la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna unità territoriale organica elementare;

che la predetta legge sancisce, inoltre, che prima di utilizzare il nuovo territorio si deve procedere ad una verifica sul patrimonio edilizio esistente e dimostrare che non vi sono alternative di riutilizzo, prima di prevedere nuovi impegni di suolo;

che la regione non ha richiesto la verifica;

che un'altra incongruenza è rappresentata dal calcolo della volumetria del piano: i calcoli, infatti, risultano non rapportati alla norma cui si riferiscono in base alla quale è stabilito che il volume è una quantità virtuale, ricavabile dalla SLP per un'altezza fissa di metri 3,30,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di riportare correttamente i reali dati di piano e chiarire le norme con maggiore precisione, al fine di evitare ulteriori, eventuali equivoci interpretativi;

se non si ritenga di dover sollecitare la regione affinché effettui i dovuti controlli sul piano strutturale in oggetto.

(4-11553)

(24 giugno 1998)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e data la natura prettamente locale della fattispecie con la stessa evidenziata, sulla quale questo Ministero non può esprimere alcuna competenza, sono stati richiesti elementi conoscitivi al comune di San Vincenzo che, con nota n. 161730 del 14 agosto 2000, ha comunicato le informazioni richieste.

Data la natura delle controdeduzioni dell'amministrazione comunale, si riporta quanto dalla stessa riferito con la citata nota e su cui questo Ministero nulla può aggiungere.

«In riferimento all'interrogazione in oggetto del 25 luglio 2000, prot. n. 2955/41UI classifica ISS 1302, si informa che il comune di San Vincenzo ha approvato il Piano strutturale con atto consiliare n. 21 in data 25 settembre 1998 e ha approvato il regolamento urbanistico con atto consiliare n. 18 in data 28 febbraio 2000.

Il Piano strutturale ha definito, così come previsto dalla legge regionale n. 5 del 1995, articolo 24, comma 3, lettera c), le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti in ciascuna delle unità territoriali organiche elementari.

Le osservazioni formulate nella interrogazione parlamentare sullo strumento urbanistico in questione sono riconducibili ai contenuti delle Osservazioni nn. 8 e 9 formulate da Alleanza nazionale nella persona del Presidente del Coordinamento provinciale signor Emilio Brogi ed alle cui argomentazioni l'amministrazione comunale controdedusse come sotto riportato. Si ritiene utile considerare le stesse per rispondere all'interrogazione del senatore Marri.

L'osservazione n. 9 non è accolta. L'osservazione n. 8 è parzialmente accolta, limitatamente alla definizione delle dimensioni massime ammissibili nelle UTOE 4.1 e 4.2. Tali osservazioni mirano ad un unico scopo: la inammissibilità del Piano strutturale per la non conformità alla DCRT n. 47/90 sulla fascia costiera e la non definizione delle dimensioni massime ammissibili nelle singole UTOE. Per questo motivo, abbisognano di puntuale risposta come di seguito:

- 1) Definizione della dimensione massima ammissibile degli insediamenti e delle previsioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi in ciascuna UTOE all'articolo 24, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 5 del 1995.

Unità territoriali 2.1 - 2.2 - 3.1

In tali unità territoriali è ammessa l'edificazione solamente a fini agricoli ed in base alla legge regionale n. 64 del 1995. Effettivamente non sono state quantificate le dimensioni massime in quanto tale definizione avviene *ex lege*, dal momento che la legge regionale definisce le condizioni, i parametri ed i presupposti per consentire una edificazione per fini agricoli. È inoltre da precisare che tale possibilità edificatoria teorica è rimessa esclusivamente alla iniziativa privata che può avanzare istanza di edificazione solamente se in possesso dei requisiti agricolo-impresonditoriali e dimensionali (superficie del fondo produttivo) previsti dalla normativa regionale. Non è possibile pertanto quantificare, nemmeno in via previsionale, il volume edificabile.

Articoli 15 - 16 - 17

Normativa generale riferita ai singoli sottosistemi ambientali, nei quali non deve essere definita nessuna dimensione massima come, invece, previsto per le singole UTOE.

Unità territoriale 3.4

L'unità territoriale comprende i depuratori di Guardamare ed il magazzino comunale. L'ampliamento della stessa è previsto in relazione a future necessità di ampliamento e potenziamento degli impianti. Non si è ritenuto opportuno ed importante stabilire un limite di ammissibilità.

Unità territoriali 4.1 - 4.2

Questi punti dell'osservazione presentata sono meritevoli di apposita valutazione, in quanto effettivamente consentono all'amministrazione comunale di correggere le norme adottate che nel caso specifico non contengono la definizione massima degli interventi e, pertanto, si propone di integrare le norme delle unità territoriali 4.1 e 4.2 nel seguente modo:

- unità territoriale 4.1 = 1.500 metri quadrati;
- unità territoriale 4.2 = 1.500 metri quadrati.

Unità territoriale 4.3

Non è prevista in tale unità territoriale nessuna nuova edificazione.

Articoli 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Tali articoli comprendono i quattro sottosistemi insediativi nei quali gli interventi sugli edifici esistenti, non ricompresi in specifiche UTOE, dovranno essere normati dal Regolamento urbanistico come specificato all'articolo 28 della legge n. 5 del 1995. Il Piano strutturale detta le norme generali alle quali si deve rifare il Regolamento urbanistico e quindi la previsione contenuta nel Piano strutturale di possibile amplia-

mento degli edifici esistenti sarà puntualmente e specificatamente disciplinata dal Regolamento urbanistico stesso che, in considerazione della situazione oggettiva di ogni singolo edificio, prevederà la completa salvaguardia dello stesso, la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia o l'ampliamento a seconda dei casi. Per questi motivi non è possibile prevedere nel Piano strutturale la definizione massima degli interventi in quanto non di competenza ed inoltre perché non prevedibili se non in uno strumento urbanistico di più ampio dettaglio quale è il Regolamento urbanistico.

Unità territoriale 5.1 ed articolo 24

Viene chiaramente indicata come una delle principali invarianti del Piano strutturale l'intervento di ampliamento del porto turistico, così come previsto dal PRPT approvato con deliberazione della giunta regionale e costituente previsionale dell'attuale Piano regolatore generale a seguito di variante allo stesso ai sensi della legge regionale n. 36 del 1979. Il presente strumento urbanistico, pertanto, non prevede nuove possibilità edificatorie in aggiunta a quelle previste dallo S.V. vigente.

Unità territoriale 6.1

Le possibilità edificatorie sono relative alla sola previsione di servizi igienici e punti di ristoro da realizzarsi tramite progetto di opera pubblica.

Unità territoriale 6.3

Non è prevista nessuna nuova edificazione né ampliamento di edifici esistenti.

Unità territoriali 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7

Non è prevista nessuna nuova edificazione, ma solo demolizione e ricostruzione finalizzata all'adeguamento tecnologico ed igienico delle attrezzature, senza aumento di ricettività misurato in numero di posti letto.

Unità territoriale 6.8

Il Piano attuativo approvato prevede, invece, chiaramente l'area da cedere per la viabilità. La norma non prevede "ulteriori" 5.000 metri cubi, bensì quelli previsti dal P.d.L già approvato dall'amministrazione comunale, quale previsione del vigente Piano regolatore generale.

Unità territoriali 7.2 e 7.3

Valgono le stesse considerazioni fatte per l'unità previsionale 3.4. Avendo chiaramente determinato le dimensioni massime e ammissibili degli interventi con destinazione a residence ed attività urbane non si è

ritenuto opportuno ed importante definire i limiti di ammissibilità di scuole, palestre, spogliatoi ed impianti sportivi in genere.

Unità territoriale 7.4

Non è prevista nessuna nuova edificazione o ampliamento, ma il solo recupero degli edifici esistenti.

Unità territoriale 7.9

I volumi delle residenze di custodi e/o proprietari sono compresi «sempre» nell'IT. Comunque, avendo l'amministrazione comunale intenzione di accogliere alcune specifiche osservazioni su tale unità territoriale, è opportuno precisare che l'IT è riferito alla sola zona di espansione e, pertanto, la previsione di piano viene ridotta a 45.000 metri quadrati.

Unità territoriale 7.10

La norma originaria non prevedeva nessuna nuova edificazione, ma, a seguito di osservazione presentata, si è ritenuto di prevedere la possibilità di realizzare metri quadrati 100 SLP per strutture di servizio all'area.

Unità territoriale 7.11

È singolare quanto riportato nell'osservazione per questa unità territoriale e cioè che mancano le specifiche destinazioni d'uso e gli eventuali alloggi per il personale addetto essendo ricompreso nella unità territoriale il cimitero comunale.

Unità territoriale 8.1

La norma non prevede interventi di nuova edificazione o ampliamento.

Unità territoriale 8.2

L'unità territoriale comprendeva aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di cui non è stato ritenuto opportuno ed importante definire le dimensioni ammissibili. Comunque, in sede d'esame delle osservazioni, l'amministrazione comunale ha ritenuto di ridurre tale unità territoriale alla dimensione minima, comprendente le strutture esistenti.

Artt. 25 e 26:

Non si tratta di U T.O.E., bensì di sistemi lineari che non riguardano aree specifiche, ma interessano l'intero territorio comunale.

Per quanto sopra specificato, la Proposta di Piano Strutturale non contiene previsioni non conteggiate e, pertanto, si ritiene la osservazione n. 8 parzialmente accolta limitatamente a quanto detto per le U.T.O.E. 4.1 e 4.2.

2) Calcolo della volumetria del piano.

Con la previsione del parametro «Volume virtuale» le norme del PS volevano dare un elemento di continuità tra il precedente PRG, che aveva il volume come parametro principale, ed il nostro Piano Strutturale che ha, invece, introdotto la Superficie Lorda di Pavimento, come parametro di riferimento delle nuove previsioni.

A seguito di osservazione tale previsione è stata eliminata e l'unico parametro di riferimento resta la Superficie Lorda di Pavimento.

Dovendo definire il «carico urbanistico» del Piano sorgeva il problema di definire gli abitanti insediabili avendo come previsioni la S.L.P. mentre usualmente si utilizzava la volumetria. Abbiamo cercato di risalire quindi alla «volumetria» che verrà realizzata moltiplicando la S.L.P. prevista per una altezza di metri lineari 3. Tale valore è stato determinato nella considerazione che, di norma, l'altezza interna degli edifici non può essere inferiore a metri lineari 2,70 e che lo spessore minimo di un solaio è di circa 30 centimetri.

In merito ai dati «dimenticati, è opportuno rilevare che i 196.000 metri cubi calcolati (dall'Osservante ndr) di ampliamento delle strutture alberghiere e residenziali sono frutto di concetti ed ipotesi non supportati da dati reali, mentre, per quanto riguarda i punti 5, 6 e 7, si precisa ulteriormente che nella U.T.O.E. 6.8 non vi sono nuove previsioni, che nella U.T.O.E. 4.2 si è prevista una possibilità edificatoria massima di 1.500 mq S.L.P. e che nel Sotto sistema Ambientale A2 della Tenuta di Rimigliano l'unica nuova previsione è costituita dalla U.T.O.E. 2.5 delle attrezzature e dei servizi nella Tenuta di Rimigliano con previsione di 15.000 mq di S.L.P. Tutte queste previsioni sono state considerate nella «Valutazione ambientale della situazione esistente e delle previsioni urbanistiche vigenti e di progetto per il nuovo P.S.» modificata a seguito delle osservazioni presentate. Per quanto sopra detto, l'osservazione n. 9 non è accolta in considerazione delle modifiche apportate con il parziale accoglimento della n. 8 e con l'intenzione di correggere alcuni errori e/o dimenticanze. A questo proposito, si è determinato di nuovo il calcolo per la Verifica della fascia costiera, al quale si allega anche la cartografia con la individuazione delle superfici ed il nuovo quadro riassuntivo delle previsioni insediative.

Dimostrata, comunque, con il nuovo calcolo, l'ammissibilità delle previsioni della proposta di Piano Strutturale, nonostante che il Comune, in via cautelativa abbia valutato anche i residenti dei Comuni limitrofi di Piomibino e Campiglia Marittima, le osservazioni n. 9 e n. 63 sono da ritenersi non accolte.

Successivamente alla approvazione del piano strutturale l'amministrazione comunale ha proceduto con i lavori del regolamento urbanistico che, congiuntamente al piano strutturale, forma il nuovo piano regolatore comunale.

Il regolamento urbanistico, in applicazione della stessa legge regionale, articolo 28, comma 2, lettera *d*), ha individuato le aree per le quali è possibile intervenire solo mediante piano attuativo ed ha rispettato le dimensioni massime individuate dal piano strutturale.

Il regolamento urbanistico, secondo quanto previsto dalla legge regionale, articolo 28, comma 2, lettera *b*), ha individuato le aree all'interno del perimetro dei sistemi insediativi nelle quali è possibile l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti e, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 28, comma 2, lettera *g*), ha disciplinato il recupero del patrimonio edilizio esistente del territorio comunale.

In base ai ricordati articoli, compito specifico del piano strutturale è l'individuazione delle unità territoriali organiche elementari e delle relative dimensioni insediative massime in esse ammissibili.

Compito specifico del regolamento urbanistico è quello di rendere operative tutte o in parte le unità territoriali organiche elementari nel rispetto delle dimensioni massime previste dal piano strutturale ed è anche quello di definire le modificazioni nel territorio comunale posto al di delle unità territoriali organiche elementari, le modificazioni ammissibili in termini di completamento, di ampliamento, di restauro, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.

In particolare, i dati relativi alla superficie lorda di pavimento (superficie lorda del pavimento = parametro per la nuova edificazione previsto nel nostro nuovo strumento urbanistico generale) e abitanti massimi non compaiono nel piano strutturale approvato, mentre il dato di 296.480 metri quadrati di superficie lorda di pavimento non compare come previsione nel regolamento urbanistico, ma compare nell'allegato D del regolamento urbanistico stesso.

Tale dato riepilogativo non inficia quelli contenuti nel regolamento urbanistico e poteva anche non essere fornito perché non necessario.

In effetti, si trattava di un dato materialmente errato, come dimostrato nella tabella, che si allega, e che sono state approvate contestualmente al regolamento urbanistico, dai dati riepilogativi contenuti nelle tavole normative e prescrittive dell'elaborato di progetto adottato in data 10 aprile 1999, con atto del consiglio comunale n. 21.

Allo scopo di correggere gli errori materiali, l'ufficio del piano, e per lui il suo responsabile Andrea Filippi, ha presentato un'osservazione (d'ufficio) in data 6 luglio 1999, protocollo n. 13.734, data anteriore a quella di presentazione d'Alleanza nazionale.

Si allega la tabella riepilogativa:

CAPACITÀ INSEDIATIVA del REGOLAMENTO URBANISTICO
(Quadri di riepilogo)

SITUAZIONE ESISTENTE 1997 al momento degli studi del PIANO
STRUTTURALE (Fonte: PS, Relazione generale, pag. 20)

Abitanti da censimento ISTAT 1991: 7.148 - aggiornato al
30.10.1994 (al 31 dicembre 1998 - 6908 abitanti);

Volume edificato: 3.047.000 metri cubi (stima dalla carta tecnica
vettoriale regionale per tutte le destinazioni d'uso conversione in super-
ficie lorda di pavimento 1.015.666 metri quadrati della superficie lorda
del pavimento (mc: 3)

2. RESIDUO PRG 1984 e successive varianti approvate confermato
dal PS. - Fonte: PS, Relazione generale, pagg. 18-19, quantità ag-
giuntive all'esistente e al già approvato
Tutti i dati sono convertiti in mq slp (mc:3)

	superficie lorda del pavimento
<i>Piano di Lottizzazione Olimpia (UT Fosso delle prigini 7.5)</i>	
Residenza	15.800
Commercio	4.500
	<hr/>
TOTALE	20.300
<i>PEP Castelluccio (UT 7.6)</i>	
Residenza	9.566
<i>PP Lazzi Vitur (UT Riva degli Etruschi 6.7)</i>	
Turistico-alberghiera	8.000
<i>Hotel Kontiki - Hotel Sabbia d'oro</i>	
Turistico- alberghiero	2.500
<i>Camping Park Albatros - Camping Pinetone (nella UT 2.2)</i>	
Turistico-campeggio	10.666
<i>Belvedere C1 (Ut Belvedere Parco 7.7) (D. 15)</i>	
Residenza	4.170

<i>Area Programma 2 ex Kimera (scheda D. 10)</i>	
Commerciale	
(non è stata confermata la nuova edifica- zione residenziale, è stata diminuita la quantità commerciale)	150
<i>Area Programma 5 La Lanterna (scheda B.13)</i>	
Commerciale, Turistico-alberghiera	1.000
(quantità di nuova edificazione)	
<i>Area Programma 6 Sud Villagio San Luigi (UT Porta sud 6.8)</i>	
Residenza	1.666
<i>La Muccheria (scheda E.1)</i>	
Turistico-alberghiero	266
<i>Ambito organico Villa Biserno (UT 2.3.a), San Francesco (UT 2.3.b), CAson di Tavole (UT 2.3.c), Villa dei Cavalleggeri (UT 1.1)</i>	
Turistico-alberghiero	9.235
(solo la quantità confermata)	
<i>Totale residuo PRG 1984 (quantità aggiuntiva confermato dal PS)</i>	
Residenza	31.202
Commercio	13.650
Turistico	31.667
	<hr/>
TOTALE	67.519

3. PIANO STRUTTURALE APPROVATO – Interventi di nuova edifi-
cazione (mq slp), quantità aggiuntive all'esistente e al già approvato
- Fonte: PS, Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la ge-
stione del territorio

superficie lorda
del pavimento

<i>UT Testata delle attrezzature e servizi nella tenuta di Rimigliano 2.5</i>	
Attività ricettive, attività urbane	15.000
<i>UT Aviosuperficie 3.2</i>	
Attività urbane	500
<i>UT Parco naturale della collina del Masseto 4.1</i>	1.500

17 GENNAIO 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 188

<i>UT Parco archeologico 4.2</i>	1.500
Attività ricettive	1.500
<i>UT I Lecci 6.5</i>	
Attività ricettive	700
<i>UT Porta nord 7.1</i>	
Attività ricettive urbane	9.600
<i>UT Parco attrezzato sportivo 7.2</i>	
Attività urbane	800
<i>UT Ampliamento del campus scolastico – La cerniera 7.3</i>	
Residenza, Attività urbane	7.000
<i>UT San Giovanni 7.8 (B. 15)</i>	
Residenza	700
<i>UT per le attività produttive 7.9</i>	
Attività produttive	45.000
<i>UT per gli spettacoli viaggianti 7.10</i>	
Attività urbane	100
<i>UT campeggio San Carlo 8.3</i>	
Residenza, Attività ricettive, urbane	1.000
<i>Totale piano strutturale (nuovi interventi)</i>	
Residenza	7.700
Attività ricettive	26.800
Attività produttive	45.000
Attività urbane	3.900
	83.400
TOTALE	83.400

4. REGOLAMENTO URBANISTICO – Fonte: RU, Norme di attuazione (quantità aggiuntive all'esistente e al già approvato)

4.1 COMPLETAMENTO URBANISTICO (art. 28 b LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo B)

superficie lorda
del pavimento

B. 1 Ex Conservificio

Attività ricettive, residenza	500
Attività urbane	150

<i>B. 2 Distributore Esso</i>	
Attività urbane	200
Residenza	400
<i>B. 3 Girarrostò</i>	
Attività urbane	200
<i>B. 4 ex Macelli - Hotel Santa Caterina</i>	
Attività ricettive	0
<i>B. 5 Mirò e distributore Agip</i>	
Attività ricettive	100
<i>B. 6 ex scuola materna Santa Cecilia</i>	
Attività urbane	200
<i>B. 7 Officina Bensi</i>	
Attività urbane	300
<i>B. 8 Hotel La vela</i>	
Attività urbane, ricettive, residenza	0
<i>B. 9 Ex cinema centrale</i>	
Residenza, attività urbane	0
<i>B. 10 Ex cinema Tirreno</i>	
Attività urbane, residenza	0
<i>B. 11 Cantinone</i>	
Residenza, attività urbane	0
<i>B. 12 Via Piave e via Castelluccio</i>	
Residenza	750
<i>B. 13 La Lanterna</i>	
Attività ricettiva	0
<i>B. 14 Il Sombrero</i>	
Attività ricettive	750
<i>B. 15 San Giovanni (UT 7.8)</i>	
Residenza	
<i>Totale completamento Regolamento Urbanistico (B)</i>	
Residenza	1.150
Attività ricettive	1.350
Attività urbane	1.050
	<hr/>
TOTALE	3.550

4.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE (art. 28 c LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo C)

	superficie lorda del pavimento
<i>C. 1 Piazza Salvo D'Acquisto</i>	
Chiosco	50
<i>C. 2 Largo Berlese</i>	
	0
TOTALE . . .	50

4.3 PIANI ATTUATIVI (art. 28 d LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo D)

	superficie lorda del pavimento
TOTALE . . .	150

4.4 INTERVENTI ESTERNI AI CENTRI ABITATI (art. 28 e LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo E)

	superficie lorda del pavimento
TOTALE . . .	334

4.5 RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

	superficie lorda del pavimento
Residenza	6.00
Attività ricettive	9.800
TOTALE . . .	16.300

4. Totale incremento Regolamento Urbanistico (B)

Residenza	7.650
Attività urbane	1.584
Attività ricettive	11.150
TOTALE . . .	20.384

3 + 4 Totale incrementi decisi da Piano strutturale e Regolamento Urbanistico

Residenza	15.350
Attività ricettive	37.950
Attività produttive	45.000
Attività urbane	5.484

TOTALE 103.784

4.3 PIANI ATTUATIVI (art. 28 d LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo D)

superficie lorda
del pavimento

D. 1 Porta a Nord (UT 7.1)

D. 2 Parco attrezzato sportivo (UT 7.2)

D. 3 Ampliamento del campus scolastico - La Cerniera (UT 7.3)

D. 4 Attività produttive (UT 7.9)

D. 5 Area spettacoli vaggianti (UT 7.10)

D. 6 Campeggio San Carlo PIP (UT 8.3)

D. 7 Parco servizi alla mobilità (UT 3.6)

D. 8 Testata delle attrezzature e servizi nella tenuta di Rimigliano (UT 2.5)

D. 9 Paradisino - Ghirogoro - Piazza Gramsci (UT 6.3)

D. 10 Ex Caserma dei Carabinieri ed ex Chimera
Attività urbane 150

D. 11 Podere San Luigi (UT 6.4)

D. 12 Hotel I Lecci (UT 6.5)

D. 13 Garden Club (UT 6.6)

D. 14 Riva degli Etruschi (UT 6.7)

D. 15 Belvedere Parco (UT 7.7) (conferma PRG 1985)

D. 16 Parco naturale della collina del Masseto (UT 4.1)

TOTALE 150

4.4 INTERVENTI ESTERNI AI CENTRI ABITATI (art. 28 e LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo E)

	superficie lorda del pavimento
<i>E. 1 La Muccheria</i>	
Attività ricettive	134
<i>E. 2 Aviosuperficie (UT 3.2)</i>	
<i>E. 3 Distributore</i>	
Impianto carburanti	200
	<hr/>
TOTALE . . .	334

4.5 RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – UT per il recupero del patrimonio edilizio esistente 2.3 nel Sottosistema ambientale attrezzato della tenuta di Rimigliano (PS art. 15.9) – Patrimonio esistente rilevato dagli architetti L. Gazzola e A. Panichi: 17.500 mq sono riutilizzabili un massimo di 12.500 mq slp per attività ricettive

	superficie lorda del pavimento
<i>Modificazioni edilizie - Regole per l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente (punto 7 delle norme PS sui sottosistemi)</i>	
<i>Modificazione edilizia 5 - Adeguamento ed incremento degli edifici</i>	
Sono rilevati 130 edifici di superficie media 100 mq slp subordinati alla norma	
Si stima un realizzo effettivo pari al 50 per cento: 130 x 100 x 50 per cento	
Residenza	6.500
<i>Modificazione edilizia 6 - Adeguamento funzionale degli alberghi esistenti</i>	
Sono rilevate 6 strutture con superficie media 300 mq slp subordinate alla norma	
Si stima un realizzo effettivo pari al 100 per cento: 6 x 300 x 100 per cento	
Attività ricettive	1.800

Modificazione edilizia 7 - Conversione verso strutture ricettive

Sono subordinati alla norma circa 160 edifici con superficie media di 500 mq slp su due piani

Si stima un realizzo effettivo pari al 10 per cento: 160 x 500 x 10 per cento

Attività ricettive 8.000

Totale recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente

Residenza 6.500

Attività ricettive 9.800

TOTALE . . . 16.300

CAPACITÀ INSEDIATIVA del REGOLAMENTO URBANISTICO
(Quadro di sintesi)

SITUAZIONE ESISTENTE 1997 al momento degli studi del PIANO STRUTTURALE

Abitanti (da censimento ISTAT 1991): 7.148

Volume edificato: 3.047.000 metri cubi

Conversione in superficie lorda di pavimento 1.015.666 metri quadrati della superficie lorda del pavimento (mc: 3)

2. RESIDUO PRG 1984 e successive varianti approvate, quantità aggiuntiva confermata dal PS

Residenza 31.202

Commercio 13.650

Turistico 31.667

TOTALE . . . 67.519

NUOVE DECISIONI

3. PIANO STRUTTURALE APPROVATO – Nuovi interventi

Residenza 7.700

Attività ricettive 26.800

17 GENNAIO 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 188

Attività produttive	45.000
Attività urbane	3.900
	<hr/>
TOTALE	83.400
4. REGOLAMENTO URBANISTICO – Quantità aggiuntive all'esistente e al già approvato	
4.1 COMPLETAMENTO URBANISTICO (art. 28 b LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo D)	
Residenza	1.150
Attività ricettive	1.350
Attività urbane	1.050
	<hr/>
TOTALE	3.550
4.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE (art. 28 c LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo C)	
TOTALE	50
4.3 PIANI ATTUATIVI (art. 28 d LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo D)	
TOTALE	150
4.4 INTERVENTI ESTERNI AI CENTRI ABITATI (art. 28 e LR 5/95) – Regolate con apposite schede normative (gruppo E)	
TOTALE	334
4.5 RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZO ESISTENTE	
Residenza	6.500
Attività ricettive	9.800
	<hr/>
TOTALE	16.300
4. Totale incrementi Regolamento Urbanistico	
Residenza	7.650
Attività urbane	1.584
Attività ricettive	11.150
	<hr/>
TOTALE	16.300

3 + 4 Totale incrementi decisi da Piano strutturali e Regolamento Urbanistico

Residenza	15.350
Attività ricettive	37.950
Attività produttive	45.000
Attività urbane	5.484
<hr/>	
TOTALE . . .	103.784

Ritenendo di aver fornito i dati necessari a Codesto Ministero per la risposta alla interrogazione parlamentare in oggetto, nella consapevolezza della difficoltà di lettura di dati relativi ad uno strumento di pianificazione complesso ed articolato, si resta a disposizione per fornire tutti gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari».

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 gennaio 2001)

PAROLA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 26 maggio 2000 il quotidiano «Corriere della Sera», nella cronaca di Roma, ha pubblicato un articolo intitolato: «Ostiense, dove i palazzi si muovono» inerente lo stato di avanzato dissesto idrogeologico riscontrato nell'area territoriale denominata Grotta Perfetta inquadrata nella competenza della XI circoscrizione del comune di Roma;

che l'Autorità di bacino del Tevere avrebbe richiesto una valutazione di rischio idrogeologico indirizzata al Governo, al presidente della regione e al sindaco della città;

che il consiglio della XI circoscrizione (che ha trattato dell'argomento sulla base di un documento esposto dei cittadini interessati) ha chiesto di porre in essere un «monitoraggio» degli stabili pericolanti ed a rischio di dissesto, avvalendosi della ricognizione effettuata sul posto dalla direzione tecnica della stessa circoscrizione;

che il denunciato dissesto ed i conseguenti rischi di crollo e di disastro avrebbero origine dal fatto che gli stabili sono stati costruiti sulle marrane, cioè su fondi rurali resi instabili ed insicuri dalla esistenza di corsi d'acqua a cui fu data una «colmatatura», improvvisata dalle ditte costruttrici dei complessi urbanistici ed edilizi ora a rischio,

si chiede di sapere:

in base a quali considerazioni l'Autorità di bacino del Tevere avrebbe formulato la richiesta della suddetta valutazione di rischio;

se non si ritenga di utilizzare per il monitoraggio i sistemi più avanzati di osservazione satellitare, che sono in grado di segnalare an-

che piccoli scostamenti nella perpendicolarità degli edifici; tali scostamenti già sono stati rilevati, purtroppo a posteriori, nel caso del crollo di via di Vigna Iacobini a Roma;

se non si ritenga di incaricare l'Agenzia spaziale italiana di predisporre uno specifico progetto pilota concernente l'area di Grotta Perfetta per l'osservazione continua della stabilità degli edifici al fine della prevenzione e della riduzione dei rischi; il suddetto progetto, oltre ad aumentare gli *standard* di sicurezza del patrimonio abitativo interessato, potrebbe essere di grande utilità per verificare la possibilità di avvalersi di nuove tecnologie ormai mature, come quelle satellitari, per combattere l'abusivismo edilizio e per aumentare la sicurezza degli edifici. Questo progetto, d'altronde, contribuirebbe a fornire utili elementi di conoscenza per rendere più efficaci le disposizioni, previste dai disegni di legge n. 4337 contro l'abusivismo edilizio e n. 4339-*bis* per l'istituzione del fascicolo di fabbricato, attualmente in discussione al Senato.

(4-19405)

(30 maggio 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante chiede di sapere su quali elementi l'Autorità di bacino del fiume Tevere abbia avanzato richiesta di valutazione di rischio idrogeologico dell'area territoriale di Grotta Perfetta, sono state acquisite informazioni presso l'Autorità medesima che riferisce di non aver al momento formulato richieste per la valutazione di rischio.

A fronte di una segnalazione inoltrata da un privato cittadino circa un presunto dissesto idrogeologico, l'Autorità sta acquisendo dagli uffici competenti notizie e valutazioni circa la sussistenza del fenomeno segnalato e la sua riconducibilità alle problematiche oggetto del decreto legislativo n. 180 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità informa che al momento è pervenuta la risposta del comune di Roma – Dipartimento IX U.O. n. 5 – Recupero e manutenzione del patrimonio edilizio, Servizio sicurezza stabili – che cita alcuni casi di dissesto di fabbricati, per i quali il comune stesso ha emanato la relativa determinazione dirigenziale per il ripristino della sicurezza a carico delle rispettive proprietà.

Alla suddetta Autorità è pervenuta analoga risposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio revisione e prevenzione – che riferisce di non aver mai ricevuto segnalazione di dissesti nella zona o richieste di effettuare sopralluoghi per valutare l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Segnala comunque il Dipartimento che il problema è noto in quanto attualmente oggetto di studi e ricerche.

L'Autorità comunica, infine, che la regione Lazio, con nota del 16 giugno 2000, ha rappresentato che le fenomenologie segnalate non rientrano nelle prescrizioni secondo le quali sono state effettuate le prime-

trazioni in sede di approvazione del piano straordinario e che gli eventuali interventi di risanamento strutturale degli edifici rimangono a carico dei proprietari qualora non si riscontrino condizioni di dissesto.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

nelle giornate dell'8 e 9 settembre 2000 sulla regione Calabria si abbattevano copiosi rovesci temporaleschi;

i vigili del fuoco di Catanzaro erano stati preventivamente avvisati dai dispacci inviati dai Ministeri competenti;

gli interventi nella giornata di sabato 9 erano particolarmente aumentati, come dimostra il fatto che le richieste di soccorso non tutte erano state evase;

fino alle ore 23.00 di sabato 9 settembre il personale dei vigili del fuoco che doveva terminare il turno alle ore 20.00 fu mantenuto per sopperire alle emergenze causate dalla pioggia e dalle mareggiate;

alle ore 23.00, pur sussistendo un preallarme ed una autorizzazione dell'ispettorato regionale vigili del fuoco, il dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, con fax inviato al Ministero dell'interno, dichiarava cessata l'emergenza e faceva rientrare il personale precedentemente trattenuto smobilitando di fatto il contingente numerico di soccorso fino a quel momento disponibile;

alle ore 5.41 è arrivata la prima telefonata di richiesta di soccorso a Soverato da parte del campeggio «Le Giare» di Soverato;

solo alle ore 6.10 è stato dato l'allarme al personale nella sede centrale dei vigili del fuoco di Catanzaro per predisporre gli automezzi;

la prima squadra muoveva da Catanzaro per Soverato dopo circa cinquanta minuti dalla prima richiesta di intervento a causa della mancata pianificazione e programmazione dei giorni precedenti dei mezzi e degli interventi. In considerazione della situazione meteorologica sono trascorsi tempi eccessivi prima che un minimo di soccorso fosse inviato da Catanzaro sul posto;

invece di predisporre ed inviare automezzi cingolati e materiali idonei al tipo di intervento è stato inviato un gommone con motore fuoribordo il quale non aveva possibilità di intervenire;

il personale giunto sul posto ha dovuto attendere l'invio di una pala meccanica privata prima di poter procedere al salvataggio di persone rimaste intrappolate nel campeggio;

in seguito, accertata la gravità dell'intervento, invece di inviare dalla sede dei vigili del fuoco di Catanzaro un automezzo cingolato con maggiore possibilità di movimento nel fango, è stata inviata una pala

meccanica gommata leggera che, al primo contatto con la piena del torrente, è stata letteralmente spostata, risultando, quindi, inutilizzabile;

nessuno del personale dei vigili del fuoco di turno libero è stato allertato e richiamato per recarsi sul posto per prestare i dovuti soccorsi;

nessuna sala operativa è stata allestita in precedenza e nessun funzionario addetto era presente, durante le ore dell'alluvione, in prefettura, tanto è vero che nessuna altra componente della protezione civile né del volontariato è stata allertata;

nella giornata di lunedì 11 il personale dei vigili del fuoco in servizio la notte del disastro è stato convocato negli uffici del dirigente provinciale dei vigili del fuoco ed invitato a rivedere gli orari di uscita ed altro,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non intenda immediatamente aprire una indagine amministrativa nei confronti degli amministratori territoriali di competenza del Ministero stesso;

se non intenda, nelle more degli accertamenti, sospendere immediatamente i dirigenti locali in rispetto della popolazione colpita;

se non intenda collaborare, senza ostruzionismi, alle indagini iniziate dalla magistratura per l'individuazione delle gravi responsabilità nella omissione di soccorso.

(4-20479)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. - Alle ore 5,41 del 10 settembre 2000 perveniva alla sala operativa del comando provinciale di Catanzaro una chiamata di soccorso per il camping «Le Giare» che segnalava l'allagamento della struttura e lo straripamento del fiume; alle ore 5,42 partivano i primi automezzi di soccorso e l'avviamento al luogo di intervento continuava in successione via via che pervenivano altre notizie mentre sul luogo già operava il personale dell'Arma dei carabinieri i quali erano stati chiamati alle 5,15 circa ed erano arrivati sul posto intorno alle 5,30.

Intorno alle ore 6,20 i primi mezzi dei vigili del fuoco risultano giunti sul luogo del disastro distante circa 40 chilometri da Catanzaro e con una viabilità stradale particolarmente compromessa a causa del maltempo.

Tali orari d'intervento dei vigili del fuoco sono provati dalle dichiarazioni del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nonché dal prefetto e dal sindaco di Soverato, giunti nell'immediato sul posto.

In relazione alla violenza del moto dell'acqua del fiume, le squadre hanno operato con una pala meccanica di una ditta privata avente dimensioni e peso adeguati alle necessità in quanto quella in dotazione al comando di Catanzaro, pur inviata, non era di sufficiente mole e potenza, come del resto altre pale dello stesso privato giunte precedentemen-

te. La ditta proprietaria della pala meccanica impiegata con i vigili del fuoco per il recupero delle persone in pericolo risulta essere usuale fornitore del comune di Soverato.

Vista la gravità della situazione dalle ore 6,00, il comando provinciale allertava il personale di turno libero ed il turno di servizio non veniva fatto smontare avendo così, tra le 7,00 e le 8,00, il raddoppio del personale operativo che ha partecipato alle operazioni di soccorso.

Il funzionario reperibile del comando di Catanzaro è stato avvisato intorno alle 6,00 ed alle 6,15 ha raggiunto la sala operativa del comando da dove ha coordinato i primi soccorsi avendo, in successione, contatti con il funzionario della prefettura ed il centro operativo dei vigili del fuoco del Viminale.

Alle 9,20, il comandante dei vigili del fuoco, dopo un sopralluogo nella zona di intervento, raggiungeva il centro operativo misto.

Per l'esatta determinazione degli adempimenti connessi al soccorso già nei giorni 11 e 12, su incarico di questa amministrazione, vi è stato un primo sopralluogo ed una indagine conoscitiva da parte del capo dell'ispettorato per l'emergenza dei vigili del fuoco.

Successivamente è stata nominata una commissione con decreto del Ministero dell'interno del 12 settembre 2000 per fare piena luce su eventuali ritardi della attivazione delle procedure di soccorso urgente e d'informazione nei confronti degli organi centrali di Protezione civile, così da portare un utile e fattivo contributo di conoscenza per l'attività amministrativa di questo Dicastero indipendentemente dall'attività di competenza della magistratura che pure risulta essere in atto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DI NARDO

(5 gennaio 2001)

SELLA DI MONTELUCE. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che Telecom Italia ha deciso di «razionalizzare» il sistema dei telefoni pubblici;

che la direzione regionale Piemonte di Telecom Italia ha recentemente annunciato che verrà effettuato lo smantellamento di un migliaio di punti telefonici nella regione;

che verranno presumibilmente soppresse decine di telefoni pubblici nel Biellese e in Valsesia;

che Telecom Italia giustifica tale programma in quanto il mantenimento del sistema attuale di punti di telefonia «pubblica» risulterebbe troppo oneroso;

che Telecom Italia giustifica tale programma in quanto la stessa Telecom Italia non è più operatore universale in regime di monopolio, bensì privato in regime di mercato;

che Telecom Italia giustifica tale programma con l'aumento del numero dei possessori di telefonini e con il miglioramento delle tecnologie e di sistemi e reti di ricezione e trasmissione, oltre alla facilità d'uso di tali apparecchi;

che una simile razionalizzazione dovrebbe essere graduale per salvaguardare le esigenze dei vari utenti;

che tale razionalizzazione sta invece assumendo i connotati di un vero e proprio improvviso smantellamento dei punti fissi di telefonia pubblica;

che le implicazioni sono gravi e preoccupanti per i centri a bassa densità abitativa, quali comuni e comunità montane, dove si ha scarso gettito telefonico e dove i telefoni fissi potrebbero non essere sostituibili da telefoni cellulari per difficoltà, se non assenza totale di ricezione;

che lo scrivente ha appreso che il programma di smantellamento include l'indiscriminato taglio di cabine e punti telefonici in scuole e case di riposo in quanto Telecom Italia valuta il costo delle cabine esterne nei piccoli comuni pari a 4,5 milioni di lire e dei punti telefonici interni a scuole e case di riposo in 2,8 milioni annui;

che oltre a danneggiare gli utenti «normali» quali cittadini, contadini o turisti, l'ipotizzato smantellamento Telecom minaccia di arrecare seri e profondi disagi soprattutto a studenti, persone anziane e ammalati;

che Telecom Italia ha svolto fino a tempi recenti un servizio pubblico universale;

che, data la transizione da un monopolio ad un sistema di più operatori di telefonia fissa, tale servizio non è più svolto da Telecom Italia;

che il periodo transitorio avrebbe dovuto essere regolato in maniera da garantire le esigenze di servizio di pubblica utilità di utenti normali e soprattutto utenti «deboli»;

che lo Stato sembrerebbe aver lasciato ai privati la determinazione del servizio di pubblica utilità, con danni rilevanti per determinate fasce di cittadini e utenti;

che il Ministero delle comunicazioni avrebbe dovuto disciplinare in una convenzione o in un contratto di servizio con Telecom Italia la transizione da servizio universale a servizio non-universale;

che lo Stato mantiene la proprietà di una quota di Telecom Italia attraverso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto,

se lo Stato italiano abbia definito con Telecom Italia i livelli essenziali di servizio pubblico nella transizione dal servizio universale all'attuale regime;

se il Governo intenda offrire sovvenzioni o agevolazioni a istituti quali scuole e ospizi di comuni a scarsa densità abitativa, che rischiano

l'isolamento per effetto dello smantellamento della rete di telefoni fissi pubblici di Telecom Italia.

(4-20133)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che a seguito della privatizzazione della società Telecom e della liberalizzazione del mercato della telefonia vocale i problemi riguardanti le strategie aziendali, nonché l'organizzazione delle proprie strutture, rientrano nella competenza specifica degli organi di gestione a ciò preposti, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

E' noto, altresì, che l'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra gli altri, anche il compito di individuare l'ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di fornitura del servizio universale che è svolto dalla società Telecom Italia.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 10, del 19 settembre 1997, n. 318 – recante il regolamento di attuazione di alcune direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni – il controllo sulle metodologie adottate dall'organismo di telecomunicazioni incaricato dell'espletamento del servizio universale per il calcolo del costo netto sostenuto in relazione all'espletamento del servizio universale stesso è stato effettuato da un soggetto diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

La società prescelta ha sostanzialmente accettato la metodologia proposta in base alla quale la ripetuta Telecom Italia ha affermato che su un parco di 380.000 telefoni pubblici circa 282.000 svolgono servizio universale e, di questi, poco meno di 96.000 non danno profitto.

Di conseguenza, la medesima Telecom ha avviato, su tutto il territorio nazionale, un progetto di riqualificazione della telefonia pubblica al fine di migliorare sia la qualità del servizio, sia la redditività degli impianti secondo linee di intervento che sono state preventivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantendo la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche secondo gli *standard* appresso indicati.

Nei comuni con popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti è assicurata la presenza di almeno un impianto pubblico ad orario illimitato, dal quale è possibile accedere gratuitamente ai servizi di emergenza; nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti è assicurata la presenza di più impianti pubblici ad orario illimitato (uno per ogni 1.500 abitanti).

Le valutazioni sull'iniziativa in parola – che è in corso di attuazione – non possono prescindere da alcune considerazioni che riguardano il nuovo contesto del mercato nazionale della telefonia vocale, sia fisso che mobile, che è totalmente liberalizzato, l'elevato grado di diffusione nel nostro paese della telefonia con circa 25 milioni di linee fisse e 32

milioni di telefoni cellulari, nonchè la presenza sul territorio nazionale di un numero di telefoni pubblici molto più alto rispetto alla media europea e notevolmente superiore a quello previsto per la fornitura del servizio universale.

La razionalizzazione dei terminali pubblici – ha concluso la Telecom – sta avvenendo con gradualità ed in maniera selettiva, per cui è più consistente la soppressione di impianti ubicati presso gli esercizi commerciali, le aziende private e gli enti pubblici mentre è meno incisiva per quanto riguarda gli impianti installati lungo le strade e all'interno delle strutture di notevole rilevanza sociale (ad esempio negli ospedali).

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(11 gennaio 2001)

TURINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da circa venti anni il litorale grossetano, con particolare riferimento a quello di Follonica, è interessato dal cosiddetto fenomeno dell'«erosione» dell'arenile;

che le violente mareggiate abbattutesi sulla costa maremmana nei giorni scorsi hanno messo in evidenza la necessità di portare a conclusione nel più breve tempo possibile i lavori iniziati lo scorso anno dal Ministero dei lavori pubblici, costruendo altre scogliere a ridosso del litorale;

che esistono a Follonica alcune zone in cui l'arenile risulta completamente eroso;

che la conclusione rapida del progetto è essenziale per l'intera economia della zona, che vive per oltre il 60 per cento di turismo balneare, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui i lavori di rifacimento delle scogliere a mare si sono interrotti;

quali iniziative intenda prendere il Governo per favorire la rapida ripresa dei lavori e la conclusione dei progetti approvati.

(4-18012)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Roma ha in corso di costruzione il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione delle opere di difesa dell'abitato di Follonica, consistenti nella esecuzione di circa 1.500 metri lineari di scogliere, prospicienti l'abitato stesso.

Detti lavori sono stati consegnati in data 4 novembre 1998. Successivamente, in data 21 aprile 2000, l'impresa appaltatrice ha unilateralmente interrotto i lavori senza addurre alcuna motivazione.

In merito alla citata interruzione l'ufficio suddetto sta provvedendo nei modi previsti dal regolamento dei lavori pubblici n. 350 del 25 maggio 1895.

Per la stagione turistico-balneare dell'estate 1999, a seguito di circolare del Ministero dell'ambiente n. 8587 dell'11 maggio 1999, è stata disposta una sospensione di 3 mesi. Anche per la stagione 2000, a seguito di disposizione n. 19060 del 10 maggio 2000 della capitaneria di porto di Livorno, è stata stabilita analoga sospensione.

Il progetto di completamento di tutte le opere di difesa dell'abitato di Follonica, consistenti nell'esecuzione di 3.600 metri lineari di scogliere, sarà redatto dall'Ufficio del Genio civile, a valle degli studi in corso d'appalto e della costruzione del primo stralcio delle opere, entro la fine del 2001.

Infine, il Commissario di Governo nella regione Toscana ha comunicato che la regione stessa ha stipulato con il dipartimento di scienze dell'Università di Firenze una convenzione di ricerca per lo studio morfologico e sedimentologico delle spiagge del comune di Follonica.

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

(5 gennaio 2001)
